



Ufficio Mobilità Internazionale



# MOBILITÀ ERASMUS EMERGENZA COVID-19

**1) SONO UNO STUDENTE/UNA STUDENTESSA ERASMUS IN MOBILITÀ PER STUDIO/TIROCCINIO. DEVO NECESSARIAMENTE TORNARE IN ITALIA DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS?**

No. Coloro che hanno già iniziato la mobilità Erasmus, possono restare all'estero per concludere il proprio percorso formativo. L'UNIBAS continuerà ad erogare la borsa di studio fino alla scadenza del contratto di mobilità (Accordo di mobilità Istituto/studente).

**2) SE RIENTRASSI IN ITALIA, PERDEREI TUTTO QUELLO CHE HO FATTO IN ERASMUS FINO AD ORA?**

L'Ateneo si impegna a riconoscere tutti gli esami che hai già sostenuto all'estero, a patto che siano regolarmente certificati dall'università straniera. Se la tua mobilità era di durata annuale, richiedi all'università ospitante il "Transcript of Records" relativo a eventuali esami già sostenuti nel primo semestre. Si ricorda che è altresì possibile svolgere la didattica a distanza.

**3) SONO ALL'ESTERO PER STUDIO. L'UNIVERSITÀ IN CUI SVOLGEO LA MOBILITÀ ERASMUS HA SOSPESO LE LEZIONI IN PRESENZA ED EROGA SOLO ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA. POSSO ANCHE SOSTENERE GLI ESAMI PER VIA TELEMATICA, SE L'UNIVERSITÀ IN CUI SVOLGEO LA MOBILITÀ HA PREVISTO QUESTA POSSIBILITÀ?**



# MOBILITÀ ERASMUS EMERGENZA COVID-19

Sì. Se l'Università ospitante ha previsto l'erogazione di didattica a distanza, lo studente è autorizzato a proseguire la sua mobilità seguendo le lezioni e sostenendo gli esami per via telematica (Distance Learning), attenendosi alle indicazioni dell'università partner. Al termine della mobilità verranno riconosciute le attività svolte anche per via telematica certificate all'interno del Transcript of Records rilasciato dalla sede estera.

## 4) SONO ALL'ESTERO. È POSSIBILE SVOLGERE ATTIVITÀ DI TIROCINIO IN MODALITÀ TELEMATICA SE L'ENTE DI RIFERIMENTO LO PREVEDE?

Sì. Lo studente è autorizzato a proseguire la propria mobilità in modalità virtuale fino al termine contrattuale. L'ente di tirocinio dovrà rilasciare il Traineeship Certificate al termine della mobilità. La borsa di studio sarà erogata per tutto il periodo di tirocinio svolto e calcolata in base alle date riportate nel Confirmation of Attendance.

## 5) SONO ALL'ESTERO PER STUDIO. SE DOVESSI TORNARE IN ITALIA, PERDERÒ LA MIA BORSA ERASMUS O POTRÒ TORNARE NELLA SEDE OSPITANTE AL TERMINE DELL'EMERGENZA?

Si potrebbero prospettare tre ipotesi

### IPOTESI 1

si decida di interrompere la mobilità per causa di forza maggiore, per cui è da intendersi definitivamente conclusa. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui:

- non si intenda proseguire la mobilità una volta che l'Istituzione/Organizzazione ospitante sia nuovamente operativa;
- la sede ospitante non consenta di fruire delle attività didattiche a distanza;
- la sede ospitante consenta di fruire delle attività didattiche a distanza, ma non si intenda accettare.

In questi casi, l'UNIBAS calcolerà il costo unitario del periodo effettivamente svolto all'estero (da certificato rilasciato dalla sede ospitante) a cui andrà ad aggiungere i costi sostenuti e non recuperati. Per "costi sostenuti e non recuperati" si intendono le spese straordinarie che lo studente ha sostenuto e per le quali lo studente è in grado di provare che ha presentato richiesta di rimborso, ma tale richiesta non è stata accolta (ad esempio, lettera di rifiuto al rimborso da parte di locatore o compagnia aerea). Questi costi si riferiscono alle spese del biglietto di rientro e alle spese sostenute per un periodo successivo alla data dell'interruzione. In futuro, a seguito di nuova selezione positivamente superata (partecipazione al bando e inserimento in graduatoria dello studente vincitore),



# MOBILITÀ ERASMUS EMERGENZA COVID-19

si potrà sottoscrivere un “nuovo” Accordo Istituto-studente, un nuovo Learning Agreement e beneficiare di un'altra borsa.

## IOTESI 2

si decida di sospendere la mobilità, per cui essa è da intendersi temporaneamente sospesa. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui:

- si decida di restare nel Paese ospitante e sia certo di riprendere le attività successivamente, quando la sede sarà nuovamente operativa;
- sia costretto a restare nel Paese ospitante a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità nazionali.

Nel primo caso, lo studente manterrà l'anticipo del finanziamento della borsa ricevuta e riceverà successivamente il saldo della stessa, qualora la mobilità potrà riprendere in un secondo momento.

Nel caso in cui l'attività non possa essere ripresa, lo studente sarà tenuto a restituire la sovvenzione non dovuta in base ai giorni effettivamente svolti da attestato rilasciato dalla sede ospitate. In entrambi i casi, all'importo dovuto per la borsa di mobilità può essere aggiunto il rimborso delle spese sopra citate e non rimborsate da terzi (es. compagnia aerea, locatore) fino all'ammontare complessivo della borsa.

Nel secondo caso, lo studente manterrà la borsa di mobilità durante il periodo di sospensione se costretto a restare all'estero a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità nazionali.

## IOTESI 3

Si decida di rientrare in Italia e proseguire la propria mobilità in “Distance Learning” modalità telematica, in accordo con il proprio ente ospitante. In tal caso lo studente non sarà tenuto a restituire la borsa. L'erogazione del contributo è garantita per tutto il periodo di svolgimento delle attività, nel rispetto della durata stabilita nel contratto Istituto-studente (contratto finanziario). Il contributo finale spettante sarà calcolato in base alle date di mobilità riportate nella Confirmation of Attendance rilasciata alla fine del periodo di studio dalla sede estera.

Gli studenti dovranno fornire prova dell'avvenuto invito a seguire le attività online (es: email ricevuta dalla sede ospitante).



# MOBILITÀ ERASMUS EMERGENZA COVID-19

## 6) SONO ALL'ESTERO PER TIROCINIO. SE DOVESSI TORNARE IN ITALIA, DOVRÒ RESTITUIRE LA MIA BORSA ERASMUS??

### IPOTESI 1

nel caso in cui si decida di interrompere la mobilità per causa di forza maggiore, per cui è da intendersi definitivamente conclusa si faccia riferimento al quesito 5 - Ipotesi 1

### IPOTESI 2

si decida di sospendere la tua mobilità, per cui è da intendersi temporaneamente sospesa. In questo caso, la sospensione della mobilità sarà trattata come l'interruzione dell'azienda per ferie.

Si riporta di seguito l'estratto della Guida al Programma di ERASMUS sull'argomento citato:  
"Per quanto riguarda i tirocini tra Paesi aderenti al Programma, il periodo di mobilità all'estero può essere interrotto se l'impresa chiude durante il periodo delle vacanze. La sovvenzione viene comunque mantenuta.

Il periodo di chiusura non si calcola ai fini della durata minima del periodo di tirocinio ma sarà calcolato ai fini del periodo massimo di 12 mesi per ciascun ciclo di studio per il quale lo stesso studente può ricevere sovvenzioni per periodi di mobilità".

Si faccia riferimento al quesito 5 - Ipotesi 2.

### IPOTESI 3

Si decida di rientrare in Italia e proseguire la mobilità in modalità telematica (Distance Training), in accordo con l'ente ospitante, lo studente non è tenuto a restituire la borsa. L'erogazione del contributo è garantita per tutto il periodo di svolgimento delle attività, nel rispetto della durata stabilita nel contratto Istituto-studente. Il contributo finale sarà calcolato in base delle date riportate nel Confirmation of Attendance e nel Traineeship Certificate rilasciato alla fine del tirocinio dalla sede estera e dal tutor straniero.

## 7) SE DOVESSI RIENTRARE IN ITALIA AVRÒ DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E/O ALLOGGIO ANTICIPATE?



# MOBILITÀ ERASMUS EMERGENZA COVID-19

Sì. È possibile ricevere un rimborso delle spese aggiuntive quali, ad esempio, il costo del biglietto per il viaggio di rientro e altre spese anticipate per il periodo successivo a quello dell'interruzione (ad esempio, le spese di locazione), qualora tali spese non siano recuperabili in altro modo. È sempre necessaria la prova che non è stato possibile recuperare le spese.

Per coloro che decidano di proseguire la mobilità in via telematica, eventuali costi aggiuntivi sostenuti e non recuperati per il rientro anticipato (es: acquisto di un nuovo biglietto aereo molto costoso) potranno essere rimborsati solo se il contributo unitario spettante per la mobilità (importo complessivo della borsa assegnata) non sia sufficiente a coprire tali costi. Le spese aggiuntive dovranno essere supportate da idonea documentazione giustificativa (ricevute, scontrini, fatture) da inviare a corredo della richiesta del rimborso. Si dovrà altresì fornire prova dell'impossibilità a recuperare tali spese (es: dichiarazione del locatario/contratto di locazione dal quale si evinca che la caparra non sarà restituita).

**8) NEL CASO IN CUI LE LEZIONI O L'ATTIVITÀ FORMATIVA EROGATA NELLA SEDE OSPITANTE DOVESSERO ESSERE SOSPESE, MA LA SEDE DIA LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE I CORSI E SOSTENERE GLI ESAMI ONLINE E, NEL CASO DEI TIROCINI, DI PORTARE AVANTI L'ATTIVITÀ IN MODALITÀ DI DISTANCE TRAINING, POTRÒ TORNARE IN ITALIA SENZA INTERROMPERE LA MIA MOBILITÀ ERASMUS?**

Sì. Se l'Università straniera ha interrotto le attività didattiche in presenza per via dell'emergenza sanitaria, e ha previsto l'erogazione di didattica a distanza. Al termine della mobilità verranno riconosciute le attività svolte anche per via telematica, in base al Transcript of Records rilasciato dalla sede ospitante. Sarà, inoltre, possibile ricevere la borsa di studio anche per il periodo di mobilità svolto in modalità telematica dall'Italia.

Nel caso dei tirocini, questo è possibile purché la sede ospitante conceda la possibilità di continuare il tirocinio in modalità telematica e la tipologia di attività si presti ad essere svolta in questa modalità. Il Dipartimento/Scuola potrà riconoscere le attività svolte a distanza, in base al Traineeship Certificate rilasciato dalla sede estera. La borsa di studio sarà erogata per tutto il periodo di svolgimento delle attività.

**9) SE DOVESSI RIENTRARE IN ITALIA, PROSEGUENDO LA MOBILITÀ ERASMUS E SEGUENDO LE LEZIONI ONLINE DELLA SEDE STRANIERA, QUANDO DOVRÒ RICHIEDERE IL CERTIFICATE OF ATTENDANCE ALLA SEDE ESTERA? POSSO RICEVERE COMUNQUE UN RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL VIAGGIO DI RIENTRO?**



# MOBILITÀ ERASMUS EMERGENZA COVID-19

Se si decide di rientrare in Italia, ma di continuare formalmente la mobilità in Distance Learning, quindi di seguire la didattica a distanza della sede di destinazione, si dovrà richiedere il Confirmation of attendance al termine della mobilità (come da accordo di mobilità Istituto/studente ed eventuale prolungamento). Si è tenuti ad informare la sede estera della propria decisione (mettendo in copia l'ufficio Mobilità Internazionale e il Coordinatore di Dipartimento/Scuola dell'UNIBAS), comunicando la data di partenza e la propria intenzione a voler proseguire in modalità virtuale e a sostenere gli esami nelle modalità che la sede estera stabilirà.

Relativamente al rimborso delle spese sostenute l'UNIBAS potrà rimborsare eventuali costi aggiuntivi sostenuti per il rientro anticipato nel Paese di appartenenza (es. acquisto di un nuovo biglietto aereo molto costoso) solo se il contributo unitario spettante per la mobilità non sia sufficiente a coprire tali costi. Pertanto saranno eventualmente corrisposti, se previsti, al termine della mobilità.

## **10) SE DOVESSI RIENTRARE IN ITALIA DOPO AVER MATURATO IL NUMERO MINIMO DI 90 GIORNI DI MOBILITÀ MA AVENDO SOSTENUTO SOLO ESAMI PARZIALI, MI VERRANNO RICONOSCIUTI GLI ESAMI PARZIALI SOSTENUTI? SE SÌ, IN CHE MODO?**

L'UNIBAS si impegna a riconoscere tutti gli esami che si ha già sostenuto all'estero, a condizione che siano regolarmente certificati dell'università straniera nel Transcript of Records. Nel caso di esami parziali spetta al Dipartimento/Scuola di afferenza valutare il singolo caso e comunicare se l'attività didattica parziale potrà essere convalidata. Si consiglia di valutare, di concerto con la sede straniera, la possibilità di sostenere gli esami a distanza, specialmente per le attività formative per le quali ha già seguito le lezioni/seminari.

## **11) SE DOVESSI INTERROMPERE LA MOBILITÀ PERCHÉ LA SEDE PRESSO LA QUALE STO SVOLGENDO IL TIROCINIO HA DECISO DI SOSPENDERE L'ATTIVITÀ, DOVRÒ RICHIEDERE UN ATTESTATO DI SVOLGIMENTO DELLA MOBILITÀ?**

Sì. Se la mobilità viene interrotta definitivamente con la data di inizio e la data di fine della mobilità (Confirmation of Attendance), nonché occorre richiedere il Traineeship Certificate con la descrizione delle attività svolte all'estero, ai fini del loro riconoscimento.

Se, invece, dovesse prospettarsi la possibilità di proseguire la mobilità per via telematica, si rimanda alla risposta fornita al quesito 9.



# MOBILITÀ ERASMUS EMERGENZA COVID-19

## **12) IN CASO DI RIENTRO ANTICIPATO, LE SPESE DI ALLOGGIO E DI VIAGGIO DOVRANNO ESSERE COMPROVATE CON LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI IN ORIGINALI ALL'UFFICIO OPPURE È SUFFICIENTE L'INVIO PER E-MAIL?**

In considerazione della situazione emergenziale in corso e, se possibile, è necessario consegnare i documenti di spesa in originale direttamente all'Ufficio Mobilità Internazionale, non appena l'emergenza sarà terminata. Tuttavia la scansione di tutta la documentazione di spesa dovrà essere inviata all'Ufficio Mobilità Internazionale via e-mail ([mobint@unibas.it](mailto:mobint@unibas.it)), in modo da procedere alla valutazione dell'istanza pervenuta, al controllo della documentazione e alla quantificazione del rimborso dovuto. Si tenga presente quanto indicato nelle domande 5, 6 e 7, in relazione ai rimborsi.

## **13) SONO ALL'ESTERO PER TIROCINIO O PER STUDIO POSSO RICHIEDERE IL PROLUNGAMENTO DELLA MOBILITÀ SE LA SEDE DI ACCOGLIENZA E IL MIO TUTOR (NEL CASO DI TIROCINIO) ME LO CONSENTONO?**

Sì, se la sede di accoglienza e il Coordinatore del Dipartimento/Scuola dell'UNIBAS sono d'accordo e sono rispettate le disposizioni di sicurezza, nulla osta alla concessione di un periodo di estensione della mobilità, sempre nei limiti previsti alla durata della mobilità. In tal caso si dovrà istruire la pratica di prolungamento prima del termine della mobilità.

## **14) SE SONO ASSEGNATARIO DI BORSA, MA LA MIA MOBILITÀ È STATA ANNULLATA, DOVRÒ RESTITUIRE L'ANTICIPAZIONE RICEVUTA?**

Per le mobilità che non hanno avuto luogo o che il partecipante ha deciso di cancellare prima del loro inizio, non è prevista l'erogazione di alcun contributo. In questo caso, qualora percepito, dovrà restituire interamente l'importo ricevuto. Tuttavia, se ha sostenuto delle spese in vista della partenza (ad esempio per l'acquisto del biglietto aereo o per l'anticipo della caparra), queste potranno essere rimborsate, previa presentazione della documentazione giustificativa ricevute, scontrini, fatture, ecc.

Considerata l'eccezionalità dell'emergenza, la mobilità annullata potrà eventualmente avere luogo successivamente, senza un'ulteriore selezione qualora vi sia accordo con l'Istituto partner ospitante sull'eventuale aumento del numero di studenti concordati nel relativo Inter-Institutional Agreement per l'a.a. 2020/2021.



# MOBILITÀ ERASMUS EMERGENZA COVID-19

## 15) SE SONO ASSEGNATARIO DI BORSA, MA NON MI È CONSENTITO RECARMICI ALL'ESTERO A CAUSA DELLE RESTRIZIONI DEL COVID-19, COME È POSSIBILE PROCEDERE PER SVOLGERE COMUNQUE IL MIO ERASMUS?

In relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha determinato considerevoli restrizioni alla mobilità fisica, la Commissione europea ha emanato nuove disposizioni utili per i progetti in corso e per quelli approvati nel bando 2020, i partecipanti potranno avviare attività di mobilità in modalità virtuale, previo assenso/invito scritto da parte della sede ospitante, purché le attività siano coerenti con l'obiettivo della mobilità (es: attività in "Distance Learning" organizzata dall'istituzione ospitante, formazione virtuale ecc). Le mobilità dovranno essere combinate con una componente di mobilità fisica all'estero, nel momento in cui sarà nuovamente possibile. Tali mobilità dovranno essere riconosciute totalmente (ad esempio tramite ECTS), per tutte le attività svolte nel periodo di mobilità virtuale e fisica. Per consentire lo sviluppo delle competenze linguistiche, i partecipanti beneficeranno delle opportunità previste dall'Online LinguisticSupport (OLS).

## 16) SONO STATO SELEZIONATO PER UNA MOBILITÀ PER TIROCINIO DA SVOLGERE DOPO IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO, ENTRO QUANTO TEMPO POSSO SVOLGERE LA MOBILITÀ?

Per gli studenti che sono stati selezionati per svolgere una mobilità da neolaureati, è concessa la possibilità di svolgere il tirocinio entro 18 mesi dalla data di conseguimento del titolo.

## 17) SE SOSPENDO LA MOBILITÀ RIMANENDO NEL PAESE OSPITANTE MA ENTRO LA FINE DELLA DURATA DEL MIO CONTRATTO NON RIESCO A RIPRENDERE LE ATTIVITÀ, DOVRÒ RESTITUIRE LA BORSA DI STUDIO AL MIO RIENTRO?

No. Se la mobilità è stata sospesa e non è stato possibile riprendere le attività entro la durata inizialmente concordata, non è tenuto a restituire la borsa di studio.

## 18) POSSO SEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE EROGATE PER VIA TELEMATICA DALL'UNIVERSITÀ DOVE STO SVOLGENDO LA MOBILITÀ E DAL MIO DIPARTIMENTO?

Si. Se rientrato in Italia potrà seguire anche le lezioni offerte dall'UNIBAS, purché si impegni prioritariamente a sostenere tutti gli esami esteri previsti e concordati sul Learning Agreement. Non sarà invece possibile sostenere esami in Italia finché rimarrà aperta la mobilità Erasmus. Lo stesso vale per le attività di Traineeship, qualora autorizzate ad essere svolte in modalità telematica (Distance Training), alle quali dovrà essere data priorità rispetto alle attività didattiche e agli esami di profitto presso il dipartimento UNIBAS di afferenza.



# MOBILITÀ ERASMUS EMERGENZA COVID-19

## 19) L'ENTE OSPITANTE MI HA PROPOSTO DI LAVORARE DA REMOTO ALLA TESI, POSSO PROCEDERE IN TAL SENSO?

Sì, può accettare la proposta da parte dell'ente ospitante di lavorare da remoto al suo progetto di tesi, a patto di aver ricevuto il consenso anche da parte del relatore dell'UNIBAS. Al fine dell'ottenimento dell'intera borsa di studio faranno fede i documenti di fine mobilità (Thesis Certificate e attestato di permanenza - Confirmation of Attendance, nel quale dovrà essere incluso anche il periodo di lavoro da remoto) firmati dall'Ente/Università ospitante.

## ALTRE DOMANDE FREQUENTI PREVISTE DALL'AGENZIA NAZIONALE ERASMUS

Le risposte dell'AN (allegato I - Linee Guida COVID-19)



**PUÒ UNA MOBILITÀ, INIZIALMENTE SOSPESA PER FUTURO COMPLETAMENTO (INTERRUPTION DAYS), ESSERE TRASFORMATA, SUCCESSIVAMENTE, IN UNA MOBILITÀ INTERROTTA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE OVE FOSSE IMPOSSIBILE IL COMPLETAMENTO ENTRO LA DURATA DEL PROGETTO?**

Sì. Considerata la situazione di eccezionalità, è consigliabile rendicontare queste mobilità come interruzione per cause di forza maggiore e quindi come mobilità conclusa. Se lo studente dovesse partire nuovamente, la nuova mobilità sarà gestita secondo le regole standard del programma, previste per una nuova mobilità: partecipazione al bando di selezione, nuovo accordo Istituto/studente, nuovo Learning Agreement e potrà essere destinatario di un altro grant comunitario. Se selezionato, lo studente dovrà essere inserito nuovamente nel MT+, secondo i dati indicati nel "nuovo" Accordo istituto - studente. Resta il limite massimo di 12 mesi di mobilità, per ciclo di studio.



# MOBILITÀ ERASMUS EMERGENZA COVID-19

**LO STUDENTE NONOSTANTE L'EMERGENZA, È RIENTRATO NEL PAESE DI ORIGINE DOPO AVER SVOLTO IL PERIODO MINIMO DI MOBILITÀ, MA HA INTERROTTO LA MOBILITÀ PRIMA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ACCORDO. QUESTO CASO È DA CONSIDERARSI UN'INTERRUZIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE?**

L'interruzione della mobilità prima del termine previsto dall' accordo Istituto-studente, per la quale lo studente abbia già compiuto il periodo minimo richiesto dalle regole del programma, non sarà considerata interruzione per causa di forza maggiore. L'Istituto potrà corrispondere l'eventuale saldo del grant comunitario per il periodo effettivamente svolto dallo studente, o richiedere il rimborso della differenza eventualmente già versata.

**LO STUDENTE NON RIESCE A RIENTRARE IN ITALIA (O RIENTRA DOPO DIVERSI GIORNI O SETTIMANE DOPO L'INTERRUZIONE DELLE LEZIONI) E LA SEDE OSPITANTE NON HA ATTIVATO NESSUNA ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA. QUANTI SONO I GIORNI ED I COSTI CHE POSSONO ESSERE RITENUTI RIMBORSABILI?**

L'Istituto potrà corrispondere il saldo della borsa per il periodo effettivamente svolto dallo studente, o richiedere il rimborso della differenza eventualmente già versata. Sarà cura dell'Istituto valutare l'opportunità di rendicontare i contributi unitari per il periodo svolto e le eventuali spese aggiuntive effettivamente sostenute e non recuperate. Tali spese aggiuntive dovranno essere supportate da idonea documentazione giustificativa (ricevute, scontrini, fatture, con prova del mancato recupero delle spese sostenute).

**LO STUDENTE INCOMING A SEGUITO DELL'EMERGENZA HA INTERROTTO LA MOBILITÀ ED È RIENTRATO NEL PAESE DI ORIGINE.**

In tal caso l'Istituto ricevente si renderà disponibile a concordare con l'Istituto di appartenenza dello studente in-coming le modalità di rilascio del certificato e della relativa data di inizio e fine mobilità, oltre che il Learning Agreement after Mobility. Inoltre ove disponibile, comunicherà agli studenti in entrata ed ai propri partner la possibilità di completare le attività di apprendimento in "Distance Learning".